

# **COMUNE DI VILLA D'OGNA**

**(Provincia di Bergamo)**



## **REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI**

**Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 38 in data 30.09.2013**

# **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO**

## **PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI**

### **Art. 1 - PRINCIPIO COSTITUZIONALE**

L'Amministrazione Comunale di Villa d'Ogna, in ossequio agli artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana, agli artt. 2 e 9 della Legge Regionale 31/1980 ed in applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di garantire il più ampio godimento del diritto allo studio, delibera annualmente uno stanziamento nel bilancio di previsione del Comune inserito nel Piano per il Diritto allo Studio e istituisce borse di studio da destinare annualmente agli studenti universitari meritevoli.

### **Art. 2 - BANDO**

L'Amministrazione Comunale istituisce le borse di studio dandone massima pubblicità mediante affissione di apposito manifesto sia negli spazi comunali riservati alle pubbliche affissioni, sia sul sito internet del Comune in cui saranno chiaramente indicate le condizioni e le norme del bando stesso ed indicando, in particolare, la scadenza per la presentazione delle domande.

Il bando sarà pubblicato nel periodo novembre-dicembre di ciascun anno.

### **Art. 3 – REQUISITI NECESSARI PER ACCEDERE AGLI ASSEGNI DI STUDIO**

Possono accedere al bando di concorso per gli Assegni di Studio gli studenti con le seguenti caratteristiche:

1. Siano residenti nel Comune di Villa d'Ogna da almeno un anno alla data del 31 dicembre precedente l'anno di riferimento dell'anno accademico;
2. Siano iscritti presso una qualsiasi facoltà universitaria alla laurea triennale o specialistica;
3. Abbiano sostenuto alla data del 01 Ottobre dell'anno di riferimento almeno il 70% degli esami previsti dal piano di studio con votazione media non inferiore a 27/30;
4. Che la media di 27/30 sia calcolata come rapporto tra la somma dei voti ottenuti ed il numero di esami superati nell'anno di riferimento del bando;
5. Risultino in corso con il piano di studi;

### **Art. 4 - TIPOLOGIE DI ASSEGNI DI STUDIO**

L'Amministrazione Comunale, a partire dall'Anno Accademico 2012/2013 istituisce n. 5 borse di studio del valore unitario di € 500,00.

#### **Art. 5 – MODALITA' PER PRESENTARE LA DOMANDA DEGLI ASSEGNI DI STUDIO**

Gli studenti devono presentare all'ufficio protocollo del Comune di Villa d'Ogna, entro la data stabilita dal bando, pena la decadenza, domanda per ottenere l'Assegno di Studio su apposito modulo fornito dal Comune, o scaricabile dal sito: [www.villadogna.bg.it](http://www.villadogna.bg.it), e completato in ogni sua parte, allegando:

- Copia del piano di studio dell'anno in corso;
- Autocertificazione relativa agli esami sostenuti alla data del 01 Ottobre dell'anno di riferimento del bando con l'indicazione della votazione ottenuta;
- Copia del documento di identità;
- Attestazione ISEE, in corso di validità del proprio nucleo familiare;

#### **Art. 6 – FORMAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE**

Le domande pervenute entro il termine previsto dal bando verranno inserite in una graduatoria che sarà stilata in ordine decrescente di votazione (dalla più alta alla più bassa) che verrà formata in base alla media dei voti degli esami. In caso di parità si terrà conto dell'attestazione ISEE.

L'Assegnazione degli Assegni di Studio agli aventi diritto viene fatta ogni anno con determinazione del Responsabile di Area Amministrativa.

#### **Art. 7 - PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI DI STUDIO**

Gli Assegni di Studio sono liquidati con mandato da quietanzarsi dallo studente maggiorenne previa presentazione della domanda da parte del richiedente completa di tutta la documentazione richiesta all'art.5.

#### **Art. 8. – CASI PARTICOLARI**

Nel caso in cui le domande pervenute siano inferiori alle borse di studio disponibili, le somme non assegnate costituiranno economie di bilancio.

#### **ART. 9 - CONTROLLI**

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli, direttamente o richiedendo apposita documentazione, rispetto a quanto autodichiarato in merito al reddito, alla votazione ed alla frequenza scolastica.

In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguito in conseguenza di provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 11 D.P.R. 403/1998).

La falsità negli atti e l'uso di atti falsi inoltre sono punibili secondo le norme di diritto penale e le leggi speciali (art. 26 - L.15/1968).